

Originale

Avvocato Michela Scafetta

Viale Africa, n. 120 - 00144 Roma

Tel./fax: 06.5922359

info@studiolegalescafetta.it scafetta@pec.it

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO

RICORSO IN RIASSUNZIONE CON ISTANZA CAUTELARE DI

SOSPENSIONE

Per il signor Davide Pagano, Sergente dell'Esercito Italiano in servizio presso il 52° Reggimento Artiglieria Terrestre "TORINO" di Vercelli, nato a Napoli (NA) 10/02/1981, residente in Vercelli in Corso Papa Giovanni Paolo II, n. 36 codice fiscale PGNDVD81B10F839L elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell'avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U) che, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente ricorso, lo rappresenta e difende.

Il sottoscritto procuratore, ai fini della ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: scafetta@pec.it

ricorrente

contro

Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e incardinato dinanzi il TAR Piemonte, I Sezione, RG. 902/2015, il signor PAGANO Davide chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del DECRETO del MINISTERO DELLA DIFESA prot. n. M_D GMIL 0363507 del 23 giugno 2015, notificato al ricorrente in data 26 giugno 2015, attestante l'esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, a 63 posti per l'ammissione al 15° corso per Allievi Marescialli dell'Esercito; oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti.

Chiamata la causa alla Camera di Consiglio del 16/09/2015, l'adito TAR, ritenendo che, ai sensi dell'art. 13 CPA, la competenza territoriale per il presente giudizio appartenesse al T.A.R. Lazio, con Ordinanza collegiale n.1343/2015, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando quella del TAR Lazio con sede in Roma.

Tanto premesso, così riassumendo il giudizio come da Ordinanza collegiale n. 1343/2015 TAR Piemonte, I Sezione, resa nel ricorso RG. 902/2015, si ribadisce che il provvedimento di cui al ricorso introduttivo, è illegittimo e va annullato, previa sospensione, per il medesimo motivi ivi illustrati che qui integralmente si trascrivono e si riportano, ribadendone la fondatezza.

1.Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto,

erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Violazione di circolare ministeriale Prot. n. M_D GMIL V SS 061074, Prot. n. M_D GMIL V SS 0610740. Violazione l'art.6, comma 2, lett. a) Decreto Ministero della Difesa del 2 aprile 2015.

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.

Prima di entrare nel merito delle ragioni che hanno portato l'odierno opponente a ricorrere all'intestato Tribunale Amministrativo Regionale, vanno premesse alcune questioni basilari per la comprensione dei fatti, a sostegno dell'impugnata esclusione dal concorso.

In data 10 aprile 2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana veniva pubblicato il bando di concorso relativo al 15° corso per Allievi Marescialli dell'Esercito.

Il data 26 aprile 2015, il ricorrente presentava domanda di partecipazione al suddetto concorso.

Il Comando del 52° Reggimento di stanza a Vercelli, in data 5 maggio 2015, dopo le verifiche del caso, inviava ad integrazione della domanda gli allegati ed i documenti di propria competenza.

In data 10 giugno 2015 il ricorrente era convocato presso il Centro di Selezione e

Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposto alle prove selettive di cultura generale e militare, conseguendo un punteggio pari a 36,625, che gli consentivano di posizionarsi al 2° posto in graduatoria.

A seguito dell'ottimo risultato, in data 12 giugno 2015, il Ministero della Difesa richiedeva al comando del 52° Reggimento l'inoltro degli allegati del bando di concorso relativi ai titoli di merito, titoli preferenziali e decrementi di punteggio. In tale contesto, il comando di reggimento riscontrava la presenza di un Rapporto Informativo (RI) ritenuto negativo, che avrebbe potuto comportare il mancato possesso dei requisiti utili per la partecipazione al concorso.

Veniva quindi informata la competente Direzione Generale del Ministero della Difesa per le determinazioni del caso.

In data 16 giugno 2015, il ricorrente riceveva notifica di convocazione alle ore 14.00 del giorno 25 giugno 2015, per essere sottoposto successivamente alle prove fisiche il giorno 26 giugno 2015.

In data 19 giugno 2015, il Comando del 52° Reggimento **compilava "l'allegato C" al bando di concorso, con notevole ritardo rispetto a quanto stabilito.**

In data 22 giugno 2015 il Comando informava verbalmente il ricorrente della sua esclusione dalla partecipazione all'iter concorsuale per mancanza di requisiti e, come conseguenza, la correlata negazione alla fruizione della prevista licenza straordinaria per concorso ed il diniego all'emissione della documentazione relativa al viaggio ed aggregazione al Centro di Selezione di Foligno come previsto da bando.

In data 25 giugno 2015, il Sergente Pagano veniva comandato di servizio armato

quale ufficiale di picchetto presso la sede del Reggimento.

In data 26 giugno 2015, veniva notificato il provvedimento di esclusione concorsuale, qui impugnato.

La motivazione dell'esclusione porta a riferimento l'art 2, comma 1, lettera a, n 3 del bando di concorso che stabilisce, tra i requisiti, l'aver riportato la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio in servizio permanente.

Viene infatti specificato che, dall'email del 19 giugno 2015 inviata alla Direzione Generale dal comando del 52° reggimento, si evince che nel **rapporto informativo n.9 relativo al periodo 9 aprile / 2 luglio 2013**, il Sergente Davide Pagano **"ha riportato la qualifica inferiore a superiore alla media o giudizio corrispondente"**.

Occorre ora illustrare la materia della documentazione caratteristica in ambito delle Forze Armate, così come delineato dal DPR n. 213 datato 8 agosto 2002, poi modificato dal DPR n. 255/2006 ed aggiornato dal DPR n. 164/2008, cui hanno fatto seguito le Istruzioni Applicative (I.D.C.) del Ministero della Difesa (<http://www.difesa.it/SGD-DNA/Approfondimenti/Pagine/default.aspx>).

La documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, nei limiti dell'interesse riguardante la valutazione delle attitudini e delle attività nell'ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. I documenti caratteristici per il personale delle forze armate sono i seguenti: **Scheda Valutativa (SV) e Rapporto Informativo (RI)**.

La scheda valutativa è il documento da formare per valutare, normalmente, i servizi di durata non inferiore a 180 giorni.

La scheda valutativa si conclude con **un giudizio finale e con l'attribuzione**, da parte delle competenti autorità militari o civili della difesa, **di una delle seguenti qualifiche finali: ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.**

Il rapporto informativo è il documento da formare per valutare servizi per periodi pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori a 180, oppure periodi anche pari o superiori a 180 giorni allorché il valutando sia frequentatore di corsi di istruzione. Il rapporto informativo si conclude con **un giudizio complessivo finale, ma senza l'attribuzione della qualifica.**

I criteri da seguire per l'attribuzione delle qualifiche previste dall'art.2 della L.5-11-1962 nr. 1695 sono i seguenti:

- **eccellente:** è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono;
- **superiore alla media:** è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento;
- **nella media:** è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso;
- **inferiore alla media:** è attribuita al militare che difetta per qualità e/o rendimento o

che, pur possedendo un normale complesso di qualità, fornisce un rendimento insoddisfacente;

- **insufficiente**: è attribuita al militare che difetta in misura rilevante per qualità e/o rendimento.

Nel caso specifico, il rapporto informativo del **Sergente Pagano nr. 9**, dal 09 aprile al 2 luglio 2013, si riferisce ad un periodo nel quale il ricorrente era frequentatore di un corso di specializzazione professionale. Nel dettaglio (vedasi RI 25 – Corsi), il compilatore del rapporto informativo riporta che il Pagano *“Ha frequentato il 17° corso di aggiornamento e formazione professionale per VSP da immettere nel ruolo Sergenti. Fase di specializzazione incarico “Artificiere” dal 9 aprile 2013 al 2 luglio 2013 conseguendo una valutazione di // classificandosi // su 14 frequentatori.”*

Occorre evidenziare che il giudizio relativo alla voce 25 – Corsi del rapporto Informativo, non è stato espresso in conformità ai parametri delle istruzioni per la compilazione -riportate chiaramente nello stesso riquadro-, per i corsi superiori ai 60 giorni come nel caso considerato, in termini di OTTIMO, MOLTO BUONO, BUONO, SUFFICIENTE e INSUFFICIENTE. Infatti, nel caso specifico del Pagano, non viene riportato alcuno di questi giudizi.

Il giudizio finale del 17° corso riporta una non sufficienza che è chiaramente circoscritta e limitata esclusivamente alla **non ammissione all’esame finale del ricorrente al fine di ottenere la qualifica di artificiere e non certo alla promozione di grado**. Si deve notare, infatti, che tale giudizio finale non ha

precluso al ricorrente la successiva frequentazione del 18° corso Sergenti, ove il Pagano ha regolarmente conseguito la promozione con specializzazione capopezzo di artiglieria terrestre vedendosi addirittura riconosciuta l'anzianità giuridica del precedente 17° corso.

Questo è in linea con quanto già detto, e cioè che il rapporto informativo non prevede l'attribuzione di una qualifica, dovendosi limitare ad un giudizio, nel caso in esame una mera non idoneità al lavoro di artificiere.

Il ricorrente, quindi, non è stato a suo tempo non considerato idoneo a proseguire la carriera e ad aumentare di grado, ma semplicemente ad una specifica abilitazione, quella di artificiere. Il compilatore e il revisore, del resto, concordano nel giudizio positivo sulle capacità del militare –d'altra parte, per il solo accesso alla frequenza del corso, erano richiesti ottimi precedenti di servizio (qualifica non inferiore a eccellente negli ultimi cinque anni, come da direttiva *Linee guida per la selezione, la formazione e l'impiego del personale nel settore EOD IEDD/C-IED*, ed. 2011) -, ma hanno ritenuto di non ammetterlo esclusivamente all'esame finale per la specializzazione di artificiere ("*...non è idoneo a svolgere la mansione di Artificiere*", RI, Giudizio del Compilatore, pag. 6). **E gli ottimi rendimenti ottenuti costantemente in tutti gli altri periodi di valutazione, facilmente desumibili dall'allegato D del bando di concorso (in allegato) ne sono la chiara testimonianza. Dal 30 dicembre 2010 al 31 agosto 2014, infatti, l'unico periodo definito "non sempre adeguato" è proprio quello inerente i due mesi di corso da artificiere. D'altronde, è ovviamente palese che non tutti i militari, per**

il solo fatto di essere arruolati ed abili al servizio attivo incondizionato, siano idonei ad una determinata mansione: questo dicasi sia per artificiere, ma anche autista, artigliere, amministrativo, telecomunicazioni ecc.

Anche in tema di *valutazione caratteristica* va ricordato che nella valutazione del servizio oltreché della personalità del valutando militare, la pur ampia discrezionalità tecnica delle autorità preposte alla compilazione e revisione dei documenti caratteristici trova i suoi limiti nel fatto che la valutazione deve essere coerente con i precedenti di carriera del militare “scrutinato” e la valutazione deve comunque essere informata a un parametro di razionalità (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2002 n.6522).

Inoltre, si deve tenere conto che se è vero che ogni periodo oggetto di valutazione ha una sua autonomia, è altrettanto vero che un siffatta regola riceve una sua decisa attenuazione ogni volta si sia in presenza di precedenti di carriera (talora, riscontrati addirittura sino al momento immediatamente precedente al periodo di valutazione) costantemente ottimi (giudizi finali apicali e/o massime aggettivazioni), con un livello macroscopicamente elevato, da rendere a prima vista la valutazione e il giudizio finale attribuiti del tutto inadeguati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009 n. 5833; idem, 22 novembre 2006 n. 6847; 3 febbraio 2006 n. 485).

Il ricorrente vuole ora porre l'attenzione ai singoli giudizi parziali contenuti nel RI che ha determinato l'esclusione dal concorso.

Da un'attenta lettura, si evince chiaramente che su un totale di dieci giudizi, tre equivalgono a OTTIMO (RI 2, 19, 23), sei a MOLTO BUONO (RI 1, 13, 16, 18, 20, 24), uno a SUFFICIENTE (RI 27).

Anche volendo traslare la metrica dei giudizi del rapporto informativo alle qualifiche della scheda valutativa – a solo scopo di comparazione, in quanto non è assolutamente possibile una diretta corrispondenza - ci ritroveremo con tre ECCELLENTE (RI 2, 19, 23), sei SUPERIORE ALLA MEDIA (RI 1, 13, 16, 18, 20, 24), uno INFERIORE ALLA MEDIA (RI 27).

Da notarsi, comunque, che anche volendo forzare questa comparazione, l'unica corrispondenza che può risultare tra la qualifica INFERIORE ALLA MEDIA della scheda valutativa, è un giudizio comunque SUFFICIENTE nel Rapporto Informativo. E ancora, che la qualifica SUPERIORE ALLA MEDIA della SV, corrisponderebbe ad un MOLTO BUONO del RI, nonostante, ovviamente, il giudizio corrispondente più congruo sarebbe senza ombra di dubbio il "semplice" BUONO.

GIUDIZI e QUALIFICHE

RI GIUDIZIO	SV QUALIFICA	PUNTEGGIO ASSUNTO	GIUDIZI PARZIALI RI n.9	PUNTEGGIO
OTTIMO	ECCELLENTE	5	3	15
MOLTO BUONO	SUPERIORE ALLA MEDIA	4	6	24
BUONO	NELLA MEDIA	3	/	/
SUFFICIENTE	INFERIORE ALLA MEDIA	2	1	2
INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	1	/	/
Si noti che la media corrisponde a giudizio RI "Molto Buono" / SV "Superiore alla Media"				MEDIA 4,1

Una semplice media aritmetica ci porta ad un voto complessivo di 4,1 cioè corrispondente a MOLTO BUONO per il Rapporto Informativo e/o SUPERIORE ALLA MEDIA nella Scheda Valutativa. Quindi palese l'errore nel decreto qui impugnato e causa di esclusione dal concorso in quanto il Sergente Pagano non – dicasi non- *“ha riportato la qualifica inferiore a superiore alla media o giudizio corrispondente”*.

Lo stesso Ministero della Difesa (Prot. n. M_D GMIL V SS 0610740, Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri, a pag. 18, lett. f) stabilisce che *“Le autorità giudicatrici, nel formulare i propri giudizi (compresi quelli espressi in difformità, nel caso di discordanza), devono assicurarsi che la qualifica assegnata ed il giudizio complessivo finale siano suffragati da un adeguato livello delle valutazioni analitiche. In sostanza, deve sussistere l'indispensabile rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti del documento. (...) Tali incongruenze, che ovviamente determinano l'annullamento dei documenti in questione, possono essere evitate tenendo ben presente che, fermo restando il consolidato principio di autonomia e discrezionalità ampiamente riconosciuto alle autorità valutatrici, occorre che le stesse, nel formulare i propri giudizi (...) si assicurino che la qualifica assegnata ed i giudizi complessivi siano supportati da un corrispondente livello delle valutazioni analitiche, discernibile attraverso una obiettiva comparazione dei termini prefissati. In definitiva, la sussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità del documento valutativo richiesto dalla normativa vigente, è parametro considerato*

imprescindibile anche da univoca e consolidata giurisprudenza ed è da ritenersi essenziale presupposto di legittimità, la cui assenza, oltre ad incidere negativamente sulla motivazione e sulle aspettative dei valutandi, determina la soccombenza dell'Amministrazione in caso di contenzioso con conseguente frequente condanna alle spese. Va inoltre evitato l'utilizzo di terminologia contraddittoria nel contesto dei giudizi complessivi, che devono tradurre in maniera inequivocabile quelli formulati in altre parti del documento e non ingenerare dubbi di interpretazione.

Al riguardo sarebbe auspicabile che nei giudizi complessivi non venissero ripetute le voci interne - alle quali peraltro spesso viene attribuito un valore diverso da quello riportato nella parte interna e talvolta addirittura antitetico - ma venga espresso un giudizio sintetico ed efficace con riferimento a tutte le attività e gli incarichi svolti dal valutando.”

Il ricorrente vuole ancora rappresentare quanto la Direzione Generale, nell'emissione del provvedimento di esclusione del concorso, abbia in realtà proceduto ad una valutazione esclusivamente arbitraria, volendo soppesare il giudizio finale del RI come sottostante a “superiore alla media” o giudizio equivalente e non curante, di fatto, dell'impossibilità a stabilire l'esatta valutazione. Dal RI del Pagano, Istruzioni Sommarie, Compilazione, punto 2, pag. 8, si evince inequivocabilmente che *“La compilazione del rapporto informativo, in ogni caso, non prevede l'attribuzione della qualifica finale”*.

Nella compilazione del RI per i frequentatori di corso (pag. 27, punto 4 della già citata Direttiva di redazione dei documenti caratteristici), si prevede che siano

riportati “nel giudizio complessivo (foglio di comunicazione) gli elementi essenziali messi in luce durante la frequenza del corso. Dovrà di massima concludersi con un apprezzamento del profitto tratto dalla frequenza del corso, adottando una delle seguenti espressioni: ottimo - molto buono - buono - sufficiente – insufficiente. L’apprazziamento del profitto non sarà formulato nel caso che, per uno specifico corso, siano previsti accertamenti e/o prove d’esame con relativo punteggio ed eventualmente formazione di graduatoria. In tal caso, il rapporto sarà concluso con l’indicazione del punteggio di esame e della posizione in graduatoria correlata ai partecipanti (es. 9° su 25 frequentatori). E’ tuttavia consentito formulare l’apprazziamento sul profitto, qualora se ne ravvisi la necessità, anche per quei corsi al termine dei quali è previsto il conseguimento di una specializzazione o di una abilitazione”. Nel caso del ricorrente, l’iter formativo non si è concluso e non vi è stata valutazione (RI 25) della frequenza del corso.

Vuole il ricorrente ancora rappresentare che **il rapporto informativo qui oggetto di discussione non è stato dallo stesso impugnato sia perché non ritenuto così negativo da poter ledere una sua futura partecipazione ad avanzamenti di carriera –si è già visto che lo stesso non ha precluso la promozione a Sergente- , sia perché il giorno successivo alla dismissione del corso (3 luglio 2013) lo stesso si infortunava subendo la lussazione della spalla destra con conseguente ricovero all’ospedale Celio di Roma (in allegato documentazione medica).**

A seguito di tale incidente, il Pagano poteva prendere visione del RI solamente in data 14 gennaio 2014, cioè circa sei mesi dopo la sua redazione.

In tale occasione il ricorrente non poteva effettivamente notare la distonia e disarmonia tra giudizio finale e valutazioni interne, visto che queste ultime, come già dimostrato, erano decisamente positive ed il giudizio finale negativo riguardante esclusivamente il corso da artificiere e non di certo le caratteristiche e capacità generali del militare.

Dopo pochi giorni dalla presa visione, precisamente il 20 gennaio 2014, il ricorrente veniva inviato alla frequenza del 18° corso Sergenti, che superò senza alcun tipo di problema.

Si ribadisce, pertanto, l'assoluta buona fede del Pagano nel ritenere che tale documentazione caratteristica non avrebbe potuto, in un secondo momento, limitargli una ulteriore crescita professionale.

Infine si vuole evidenziare che l'art.6, comma 2, lett. a) del bando di concorso prevede che il comando di corpo dei partecipanti – il 52° reggimento nel caso del ricorrente- debba *“verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, (...), il modello di cui all'allegato C, che fa parte*

integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi.”

Quindi, in considerazione che il termine ultimo per la presentazione della domanda era fissato nel giorno 11 maggio 2015 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), inequivocabilmente il controllo dei requisiti di partecipazione doveva essere effettuato entro il giorno 14 maggio 2015 (3° giorno successivo). Il “modello C” preposto –e parte integrale del bando, è invece stato inviato dal 52° reggimento solamente il giorno 19 giugno 2015, cioè con **oltre un mese di ritardo rispetto a quanto previsto dalla stessa procedura concorsuale così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Si ritiene che tale ritardo sia elemento già di per sé sufficiente ad invalidare l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Per tutti i motivi esposti, l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, contro richiesta, Vorrà,

in via cautelare:

1.valutare la sussistenza del *fumus boni juris* per quanto esposto in punto di fatto, e del *periculum in mora*, con particolare riferimento, al fatto che il signor Davide Pagano è stato escluso dal concorso interno per titoli ed esami ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2, comma 1, lettera a) n. 3 del relativo bando, e la prova scritta sostenuta a foligno il 10 giugno 2015 è da ritenersi nulla, per l’effetto **sospendere il provvedimento impugnato e ammetterlo alle prove conclusive del concorso**

interno, per titoli ed esami, a 63 posti per l'ammissione al 15° corso per Allievi Marescialli dell'Esercito;

nel merito:

1. previo accertamento della fondatezza delle motivazioni della presente richiesta, **accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI A 63 POSTI PER L'AMMISSIONE AL 15° CORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, notificato al ricorrente in data 26 giugno 2015** e di tutti gli atti precedenti, conseguenti e successivi al predetto documento
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.

Salvezze ampie ed illimitate.

Si allegano tutti i documenti come in narrativa.

Roma, 17 settembre 2015

Avv.  Michela Scafetta

Io sottoscritto avvocato Michela Scafetta in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 205/2015 rilasciata in pari data, previa iscrizione al nr. 74 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Davide Pagano il su esteso atto Ricorso al TAR Lazio al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t. Via dei Portoghesi, n. 12 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr.762586987717 spedita dall'Ufficio Postale di Roma in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Michela Scafetta

Avvocato Michela Scafetta
Viale Africa, n. 120 - 00144 Roma
Tel./fax: 065922359 - e-mail: michelascafetta@gmail.com
scafetta@pec.it

PROCURA ALLE LITI

Avvocato Michela Scafetta io PAPANO DAVIDE NATO ANAROLI
IL 18/02/81 RES. URG. VERG. PGNDVD 81810 F839L
Le conferisco procura a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al
presente atto ed in ogni sua successiva fase, anche esecutiva.

La autorizzo, inoltre, a farmi sostituire da altri avvocati o nominarne altri
con pari poteri ritenendo fin da ora per rato e valido il Suo operato nonché
quello degli avvocati da Lei designati quali suoi sostituti.

La autorizzo altresì, ai sensi del T.U. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare
riferimento agli artt. 13 e 23, ad utilizzare i dati sensibili a Lei riferiti per la
difesa inerente il presente giudizio, a organizzarli in modo che gli stessi
risultino correlati all'incarico conferito e al perseguimento delle finalità di
cui alla presente procura, a comunicare ai Suoi colleghi i dati, con l'obbligo di
rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti
pertinenti all'incarico conferito ed alle attività inerenti il rapporto professionale
instaurato.

Confermiamo di essere stati edotti di tutti i miei diritti di cui all'art. 13 del
citato T.U.

Con Lei eleggo domicilio presso IL SUO STUDIO IN VIA AL
VALE AFRICA, 120

Roma,

Papano Davide

La firma è autentica

Avv. Michela Scafetta

